

LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1982, N. 6

**Norme sulla procedura di escorporazione di immobili
nei libri fondiari e per la cancellazione delle iscrizioni
di servitù non esercitate^{1 2}**

TITOLO I

Escorporazione di immobili con trasporto di iscrizioni

Art. 1

Per escorporare da un corpo tavolare una o più particelle o una loro parte, o per formare una nuova porzione materiale di un edificio, non occorre il consenso dei titolari dei diritti iscritti a carico del corpo tavolare, della particella o della porzione materiale.

Gli aggravii iscritti a carico dell'originario corpo tavolare o dell'originaria porzione materiale si trasportano a carico della particella o della nuova porzione materiale.

TITOLO II

Escorporazione di immobili senza trasporto di aggravii

Art. 2

¹ In B.U. 11 maggio 1982, n. 21.

² Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

L'escorporazione di cui all'articolo precedente può essere concessa, libera da aggravii, con il consenso delle persone titolari di diritti iscritti oppure con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 3

Per ottenere l'escorporazione, libera da aggravii, di parti di corpi tavolari, di una particella o di una sua frazione, o di parti di porzioni materiali di un edificio, il proprietario deve presentare domanda all'ufficio tavolare competente, corredata da tipo di frazionamento o da planimetria aventi i requisiti di legge e recanti con tutta esattezza l'entità da escorporare.

La domanda viene annotata nel libro fondiario ed il relativo decreto tavolare viene notificato agli interessati a cura dell'ufficio.

Le iscrizioni posteriori all'annotazione della domanda non hanno effetto sulla parte che si vuole escorporare o sulla porzione che si intende dividere.

Art. 4

Con il decreto tavolare che ordina l'annotazione della domanda i titolari di diritti iscritti a carico dell'immobile che si intende escorporare o della porzione materiale che si vuole dividere sono diffidati a produrre all'ufficio tavolare eventuali opposizioni scritte, anche non motivate, entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione del decreto tavolare.

L'opposizione impedisce l'escorporazione libera da aggravii e viene notificata d'ufficio a colui che ha presentato la domanda di escorporazione.

Art. 5

Scaduto il termine fissato nell'articolo precedente senza che siano state prodotte opposizioni, la parte diffidata viene ritenuta consenziente alla escorporazione, libera da aggravii, nonché rinunciataria ad ogni suo diritto sulla entità da escorporare, e la parte interessata può presentare la relativa domanda tavolare, corredata dal titolo in virtù del quale si chiede l'iscrizione.

Art. 6

Il conservatore del libro fondiario, eseguito il confronto tavolare, attesta sulla domanda che a seguito della diffida di cui al precedente articolo 4 non sono state prodotte opposizioni.

In tale ipotesi l'annotazione prevista dal precedente articolo 3 viene cancellata d'ufficio.

Art. 7

L'annotazione di cui al precedente articolo 3 perde la sua efficacia trascorso un anno dalla data di presentazione della relativa domanda e viene cancellata d'ufficio.

Art. 8

I diritti reali di garanzia, i diritti di usufrutto e i provvedimenti cautelari ed esecutivi iscritti a carico della particella o della porzione materiale, alle quali vengono fatte le

incorporazioni, si estendono anche alla frazione di particella o alla parte di porzione materiale che vengono aggregate.

TITOLO III

Escorporazioni ed incorporazioni di immobili nell'ambito di più mandamenti

Art. 9

Quando l'escorporazione di particelle o di frazioni di particelle interessa due uffici tavolari, la domanda, in doppio esemplare, va presentata a quello competente per l'escorporazione

Se l'escorporazione non può essere accordata, la domanda viene respinta, senza darne comunicazione all'altro ufficio tavolare.

Qualora l'escorporazione possa essere accordata, la domanda viene annotata nel libro fondiario. Il secondo esemplare della domanda, unitamente ai documenti, al decreto e all'estratto tavolare, viene trasmesso all'ufficio competente per l'incorporazione.

A seguito dell'annotazione sopra indicata, qualunque successiva iscrizione tavolare non ha effetto sulla particella o frazione di particella da escorporare.

Art. 10

L'ufficio tavolare competente per l'incorporazione, non esistendo impedimenti, provvede, sulla base del decreto

dell'ufficio tavolare al quale è stata chiesta l'escorporazione e sulla base dei documenti, alle relative incorporazioni e notifica copia del decreto tavolare all'ufficio competente per l'escorporazione. Quest'ultimo provvede all'escorporazione ed alla cancellazione dell'annotazione di cui al precedente articolo 9.

Se la domanda presentata all'ufficio tavolare competente per l'incorporazione non può essere accolta, il relativo decreto tavolare di reiezione viene notificato all'ufficio tavolare competente per l'escorporazione, il quale provvede alla cancellazione dell'annotazione di cui al precedente articolo 9.

Ciascun ufficio tavolare conserva nella propria raccolta copia dei documenti che riguardano le iscrizioni di sua competenza.

Art. 11

Ove le escorporazioni o le incorporazioni riguardino più di due uffici tavolari, la domanda è indirizzata ad uno di quelli competenti per l'escorporazione in tante copie quanti sono gli uffici interessati e trasmessa agli altri in ordine successivo. Per la trattazione si segue la procedura stabilita nei precedenti artt. 9 e 10.

Art. 12³

Le norme di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 si applicano anche nei casi di permuta di immobili iscritti in Uffici del Libro

³ Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.r. 16 maggio 1991, n. 12.

Fondiaro diversi del territorio regionale, qualora la corrispettività sia stata espressamente richiesta dalle parti nell'atto di permuta.

TITOLO IV

Cancellazione delle iscrizioni di servitù non esercitate

Art. 13

Il proprietario, od anche uno solo dei comproprietari, di immobili già gravati da servitù iscritte nel libro fondiario ma non esercitate, può chiedere, con domanda diretta all'ufficio tavolare nella cui circoscrizione si trova il fondo servente, di avviare la procedura per la cancellazione della iscrizione delle servitù stesse.

La domanda deve indicare il tipo di servitù, i dati catastali e tavolari dei fondi dominanti e serventi nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita, e residenza dei proprietari dei fondi suddetti.

La domanda è annotata nel libro fondiario.

Art. 14

Il decreto tavolare che ordina l'annotazione prevista dall'articolo precedente è notificato alle parti indicate nella domanda e deve contenere la diffida, per i proprietari dei fondi dominanti, a produrre all'ufficio tavolare eventuali opposizioni scritte, anche non motivate, entro quarantacinque giorni dalla data della notifica del decreto stesso.

Qualora il fondo dominante sia iscritto in altro ufficio tavolare, il decreto che ordina l'annotazione di cui al precedente

articolo 13 è notificato all'ufficio suddetto, il quale provvede alla relativa annotazione.

Art. 15

Se non vengono presentate opposizioni, si procede d'ufficio alla cancellazione dell'iscrizione della servitù e dell'annotazione prevista dal precedente articolo 13.

Se vengono presentate opposizioni, si cancella d'ufficio l'annotazione prevista dal precedente articolo 13.

Art. 16

Le disposizioni previste dal presente titolo non si applicano agli immobili soggetti all'uso civico ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

TITOLO V

Determinazione dell'estensione dell'esercizio delle servitù

Art. 17

Nel caso di servitù iscritta nel libro fondiario, della quale nel titolo non sia stata esattamente precisata l'estensione dell'esercizio, la parte interessata può chiedere, con domanda diretta all'ufficio tavolare e corredata dalla planimetria prevista dal secondo comma dell'articolo 12 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, che venga determinata l'estensione dell'esercizio della servitù stessa.

La domanda è annotata nel libro fondiario ed il relativo decreto tavolare è notificato al richiedente e, unitamente a copia della planimetria, alla controparte.

Art. 18

Il decreto tavolare che ordina l'annotazione di cui all'articolo precedente deve contenere la diffida, per la controparte, a produrre all'ufficio tavolare eventuali opposizioni scritte, anche non motivate, entro quarantacinque giorni dalla data della notifica del decreto tavolare.

Art. 19

Se non vengono presentate opposizioni, si procede d'ufficio all'iscrizione nel libro fondiario degli elementi che determinano l'esercizio della servitù.

Se vengono presentate opposizioni, l'ufficio tavolare può convocare le parti.

Ove le opposizioni permangano o in caso di mancata comparizione delle parti, si cancella d'ufficio l'annotazione prevista dal secondo comma del precedente articolo 17.

Disposizioni finali

Art. 20

L'annotazione della domanda prevista agli articoli 3, 9, 13, 14 e 17 è eseguita d'ufficio.

Art. 21

Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione, nel territorio regionale, della legge 6 febbraio 1869, n. 18 B.L.I.

Art. 21 bis⁴

Le annotazioni di cui alla legge 6 febbraio 1869, n. 18 B.L.I. perdono la loro efficacia con l'entrata in vigore della presente legge e vengono cancellate d'ufficio.

Art. 21 ter⁵

⁴ Articolo introdotto dall'art. 2 della l.r. 16 maggio 1991, n. 12.

⁵ Articolo introdotto dall'art. 3 della l.r. 16 maggio 1991, n. 12 e successivamente abrogato dall'art. 32 della l.r. 14 agosto 1999, n. 4.